

N. 05170/2009 REG.SEN.

N. 02299/2004 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2299 del 2004 e sui motivi aggiunti, proposti da:

Zamponi Vittorio, Pastonesi Marco, Minazzi Manuela, Tonussi

Gemma, Boggia Maura, Tedeschi Elisa, Cereghini Anna,

rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Bellocchio e dall'Avv.

Veronica Dini, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.

Francesco Bellocchio in Milano, via Marina 6;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Armando Tempesta e Antonello Mandarano, domiciliato presso l'Avvocatura Civica, in Milano, via della Guastalla, 8;

Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, rappresentata e difesa dagli Avv. Fabrizio Magri, Maria Sala e Niccolò Zanon, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.

Fabrizio Magri in Milano, via Camperio 9;

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv.

Giangiacomo Ruggeri e Maria Lucia Tamborino, domiciliata in Milano, via Fabio Filzi 22;

Provincia di Milano, non costituita;

Comune di Pero, non costituito;

Comune di Rho, non costituito;

nei confronti di

City Life Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Delli

Santi, Ercole Romano, Rosemarie Serrato e Guido Bardelli, con

*domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Ercole Romano in
Milano, viale Bianca Maria 23;*

*Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distr.le Milano, domiciliato per legge in Milano, via Freguglia, 1;*

per l'annullamento

I) con il ricorso principale,

*del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 405 in data
19.1.2004, pubblicato sul BURL in data 2 febbraio 2004, recante
"Approvazione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.
267 e della Legge Regionale 14 Marzo 2003 n. 2, della variante
all'Accordo di programma per la qualificazione e lo sviluppo del
sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del polo
esterno della Fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la
riqualificazione del polo urbano - approvato con D.P.G.R. dell'8
Aprile 1994 n. 58521 e successive integrazioni", nella parte
relativa al polo urbano;*

*di tutti gli atti ad esso preordinati, consequenziali e comunque
connessi;*

II) con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 27.2.2006 e con motivi aggiunti integrativi, depositati in data 14.3.2006: della delibera della Giunta Comunale di Milano n. 3061 del 16.12.2005, pubblicata all'Albo pretorio dal 29.12.2005 al 13.1.2006 avente ad oggetto "approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione finale programma integrato di intervento ai sensi e per gli effetti dell'art 87 e segg. L. R. 12/2005 relativo al quartiere storico Fiera Milano e aree adiacenti, in attuazione al PRG approvato in data 26.2.1980 con delibera G.R. 29741 e successive modifiche"; di tutti gli atti ad esso preordinati, consequenziali e, comunque connessi, tra i quali, per quant'occorrer possa, la deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 2039 in data 6 settembre 2005, con la quale è stato adottato il predetto programma integrato d'intervento;

III) con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 23.12.2008: della delibera di G.C. n° 2425 del 9.10.2008, recante

"approvazione della variante al programma integrato di intervento ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 e ss. L.R. 12/2005 relativo al < < Quartiere storico Fiera di Milano > > ed aree adiacenti, approvato il 16.12.2008 con deliberazione della Giunta comunale nà 3061/2005 in attuazione del P.R.G. vigente approvato il 26.2.1980 con deliberazione della G.R. Lombardia n° 29471 e successive modifiche", pubblicata a far data dal 14.10.2008 al 29.10.2008.

Visto il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società City Life Srl;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.

1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

*Uditi, relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/10/2009 il
Primo Referendario dott.ssa Silvana Bini, gli Avv. Bellocchio e
Dini per parte ricorrente, Romano, Delli Santi e Bardelli per la
Società Citylife, Magrì e Sala per la Fondazione Fiera,
Mandarano per il Comune di Milano e Vivone in sostituzione
dell'Avv. Tamborino, per la Regione Lombardia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:*

FATTO

*I ricorrenti, abitanti nelle zone adiacenti al nuovo quartiere
Citylife, impugnano con il primo ricorso il decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 405 in data 19.1.2004, avente ad
oggetto la approvazione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267 e della Legge Regionale 14 Marzo 2003 n. 2, della
Variante all'Accordo di programma per la qualificazione e lo
sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la
realizzazione del polo esterno della Fiera nella localizzazione di*

Rho-Però e attraverso la riqualificazione del polo urbano - approvato con D.P.G.R. dell'8 Aprile 1994 n. 58521 e successive integrazioni", nella parte relativa al polo urbano; con motivi aggiunti depositati in data il 27.2.2006 e con motivi aggiunti integrativi, depositati in data 14.3.2006 la delibera della Giunta Comunale di Milano n. 3061 del 16.12.2005 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione finale programma integrato di intervento relativo al quartiere storico Fiera Milano. Da ultimo, con motivi aggiunti depositati il 23.12.2008, la delibera di G.C. n° 2425 del 9.10.2008 di approvazione della variante al programma integrato di intervento ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 e ss. L.R. 12/2005 relativo al < < Quartiere storico Fiera di Milano > > .

Tutti gli atti oggetto del ricorso e dei motivi aggiunti in esame attengono all'intervento interessante il quartiere storico della Fiera di Milano, che si inserisce nell'ambito dell'Accordo di Programma del 1994, che contempla la realizzazione del Polo Esterno della Fiera, a Rho – Però e la riqualificazione urbanistica

degli spazi espositivi del suddetto Quartiere Storico di Milano.

L'iter attraverso cui si è sviluppato e realizzato l'Accordo di programma e che si concluderà poi con il Piano Integrato di Intervento interessante il quartiere Fiera, è il seguente:

la Regione ha dato avvio al procedimento con deliberazione n. 47405 del 12.1.1994 ai sensi dell'art 2 L.R. 14/93;

l'accordo veniva sottoscritto in data 25.3.1994 dalla Regione, Comune di Milano, Rho e Pero e dalla Fondazione Fiera e approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia del 8.4.1994 n. 58521.

Tra le varie norme dell'Accordo giova richiamare, per una completa comprensione dei fatti di causa, le seguenti disposizioni:

- l'art 2, in cui definisce l'oggetto degli interventi, distinguendo il Polo esterno di Rho e quello del Comune di Milano: per quest'ultimo, si elencano le varie opere da realizzare, prevedendo il soggetto attuatore e i tempi di realizzazione; si stabilisce che, in conseguenza della realizzazione del Polo esterno, l'area già

utilizzata per le attività di tipo espositivo-fieristico, sarebbe stata ridotta da mq. 444.000 a mq. 130.000 e le aree dismesse, quindi mq 314.000 sarebbero state assoggettate, mediante lo strumento urbanistico di iniziativa comunale, a “nuovo azzonamento compatibile con il tessuto urbano circostante, che tenga anche conto dell’esigenza di recupero degli edifici esistenti di pregio e della creazione di consistenti aree a verde”.

- l’art 9 comma 9, dispone che “le opere previste nell’accordo di programma hanno carattere di pubblica utilità indifferibilità e urgenza”.

L’accordo, che costituisce variante al PRG, venne ratificato dal C. C. con delibera n. 166 del 28.4.1994 e venne nel corso degli anni in parte integrato con due decreti nn. 5595 del 14.3.2001 e 18117 del 3.10.2002.

Al fine di fronteggiare nuove esigenze urbanistiche, con delibera della G.C. n. 884 del 15.4.2003 vengono approvate le linee generali di intervento per la riqualificazione del Polo urbano della Fiera, e, in tale atto, l’organo comunale esprime “parere

favorevole (salve le competenze del Consiglio Comunale in materia) in ordine ai contenuti della correlata variante di PRG, così come emergono dagli elaborati tecnici allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante”.

Anche in detto atto la Giunta definisce alcune linee generali, evidenziando che la scelta del PII e della gara di progettazione è dovuta alla rigidità degli strumenti di pianificazione territoriale e alle incertezze dei tempi burocratici, fonti di preoccupazione per gli investitori immobiliari internazionali, nonché motivo di interdizione nei processi di riqualificazione delle aree urbane.

Per le aree del Comune di Milano venne predisposto un Atto integrativo dell'accordo di programma, denominato “Variante all'Accordo di Programma” (da ora Variante 2003), sottoscritto in data 14-24 novembre 2003 dalle medesime parti dell'Accordo del 1994.

Il Consiglio Comunale di Milano ratificò, ai sensi dell'art 34 comma 5 del D. lvo 267/00 e dell'art 6 L.R.2/2003, l'adesione all'atto integrativo dell'accordo di programma con delibera n. 76

del 9.12.2003.

Il provvedimento de quo costituisce anche variante al PRG vigente.

L'accordo venne definitivamente approvato dalla Regione con DPGR n. 405 in data 19.1.2004.

Nell'art 3.1 del decreto si dà atto della necessità, stante il mutare del contesto economico, "di rivedere alcuni impegni legati agli obblighi pianificatori e di procedere ad una variazione urbanistica del comparto, definendo una nuova perimetrazione delle aree, le modalità urbanistiche di trasformazione e il nuovo sistema della sosta".

La Variante 2003 persegue la finalità della riqualificazione del Polo urbano e dell'incremento del perimetro per localizzare 4000 posti auto, precisando, nell'art 1 comma 3 che il raggiungimento di dette finalità contempla la necessità di specifiche varianti allo strumento urbanistico del Comune di Milano.

Negli atti della Variante allegati alla delibera, cioè nella

relazione generale e nelle N.T.A., è contenuta la disciplina generale della edificazione e le relative motivazioni.

Nella relazione, dopo un breve excursus sulla storia del quartiere, si dà atto che “la vera eredità della fiera è costituita da ciò che essa ha rappresentato per quasi un secolo, un punto di incontro e di scambio e soprattutto un luogo di sperimentazione di una cultura trasversale del fare”.

La finalità del nuovo progetto è quella di mantenere tale tradizione, “mantenere un carattere in cui si mescolano attività diverse - non solo un quartiere residenziale – e insieme un luogo di sperimentazione delle nuove tecnologie dell’abitare e del produrre” (relazione art. 1.5).

Vale fin da ora evidenziare che sono individuabili due comparti: quello del polo fieristico che viene incrementato sino a raggiungere i mq.199.000 anziché mq.130.000 e quello dell’area di trasformazione, che a seguito della nuova perimetrazione dell’area occupata dalla attività espositiva, diminuisce da mq. 314.000 a circa mq. 255.000, con una superficie lorda di pavimento di circa

mq 293.000.

Nel par. 4.1 “Usi del suolo” all’area indicata come ex Fiera viene assegnato “un diritto di edificazione di 1,15 mq di superficie di pavimento per mq di superficie territoriale”, anziché il precedente 1.5.

La variante introduce la disciplina puntuale della zona, così sintetizzabile:

-la dotazione degli standard urbanistici verrà “computata in funzione del mix funzionale adottato” nel seguente modo:

- funzioni residenziali 44mq/abitante*
- funzioni direzionali e ricettive 80 per cento della slp*
- funzioni commerciali (piccole e medie strutture di vendita) 80 per cento della slp*
- funzioni produttive 20 per cento della slp*

Quanto agli standard si potrà provvedere, fermo restando il reperimento della quantità minima delle aree destinate a parco urbano e spazi aperti pubblici, mediante cessione in luogo ovvero con asservimento delle aree necessarie ovvero con la realizzazione

di infrastrutture e servizi di interesse generale, il cui valore sia almeno pari a quello delle aree che dovrebbero essere cedute ovvero, in alternativa, con la monetizzazione.

Nel punto 4.6 la variante prevede, come modalità di attuazione, che la Fiera bandisca una gara internazionale per la progettazione della trasformazione urbanistica dell'area dismessa. Sulla base del progetto presentato, che include oltre il polo urbano anche le strutture da destinare a campus scolastico, la viabilità gli spazi pubblici e la ricollocazione delle attuali scuole e la riconversione del velodromo, dopo di che verrà redatto un programma integrato di intervento.

Nelle N.T.A. della variante al PRG, allegate alla delibera consiliare n. 76/2003, si precisa al punto 1.2.3 che “con riferimento al Documento di Inquadramento delle Politiche urbanistiche comunali, la variante verrà attuata mediante un Piano Integrato di Intervento”.

In detto Documento di Inquadramento, denominato “Ricostruire

la grande Milano” approvato con delibera del Consiglio Comunale del 5.6.2000 n. 48, il Comune assegna ai PII la funzione di strumenti di flessibilità delle procedure amministrative, superando le rigidità della disciplina del PRG, che può risultare, per alcune realtà, obsoleta.

Le norme di attuazioni contenute nella secondo parte del Documento di Inquadramento, nella parte relativa ai programmi di Intervento, riportano prescrizioni puntuali per il soddisfacimento delle dotazioni di aree per infrastrutture e servizi, anche attraverso il ricorso alla monetizzazione.

Con il ricorso principale viene impugnato il Decreto n. 405/2004 di approvazione della Variante, per i seguenti profili di illegittimità:

Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica; eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà; difetto di istruttoria e di motivazione; genericità; irrilevanza e pretestuosità della motivazione, essendo la variante frutto di un'istruttoria incompleta;

Violazione e falsa applicazione art. 34 D. Lvo 267/2000; violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento di potere, violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza, essendo stato utilizzato lo strumento dell'Accordo di programma in modo illegittimo; Violazione e falsa applicazione L.R. 9/99; contraddittorietà e perplessità; violazione del D.M. 1444/1968; violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: la disciplina degli standard sarebbe in contrasto con il D.M. 1444/68.

Si costituivano in giudizio il Comune di Milano, la Regione Lombardia, il Ministero dell'Interno, la Fondazione Fiera e Citylife, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Amministrazione ha attivato la procedura per la scelta dell'esecutore e la gara è stata vinta dalla società Citylife, che ha presentato una proposta di progetto, trasmessa all'Amministrazione Comunale in data 21.3.2005.

Il progetto è stato poi esaminato dalla Commissione edilizia, in composizione integrata con gli esperti in materia paesaggistica ambientale, in data 14.7.2005, ed è oggetto di Valutazione impatto ambientale (DR 19250 del 15.12.2005).

Il giudizio espresso dal Dirigente Regionale è positivo, sebbene condizionato all'osservanza di alcune prescrizioni, condizioni e raccomandazioni in ordine alla fase di progettazione esecutiva, alla fase di cantierizzazione e di gestione, a lavori ultimati, nonché rispetto alla componente paesaggio.

Il PII presentato veniva adottato e quindi approvato dalla Giunta Comunale rispettivamente con deliberazioni nn. 2039 del 6.9.2005 e 3061 del 16.12.2005, dando atto che la proposta del PII è conforme agli indirizzi e alle regole stabilite dal Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche e alla strumentazione urbanistica del PRG vigente.

La relativa convenzione è stata sottoscritta in data 12 dicembre 2006.

Il PII, ha poi recepito le indicazioni dell'accordo di programma ed ha dettato una disciplina compiuta dell'intervento, secondo i seguenti parametri:

-nell'area interessata dalla trasformazione, di mq 255.000 (rectius mq 254.704 come indica il PII) si applica un indice di 1,15 mq/mq per determinare la quota di slp assentibile. In tal modo la slp edificabile risulta di mq 292.909 e viene suddivisa in mq 148.407 per residenza; mq 101.000 per terziario; mq 20.000 per commerciale, mq 19.472 per servizi e mq 4.030, per gli edifici che vengono mantenuti.

Lo standard prescritto è di 44 mq per abitante, per un totale di mq. 311.499, di cui 15.485 vengono monetizzati ed il resto, cioè mq. 296.014 vengono reperiti all'interno (fisicamente) dell'area de qua vertitur.

Viene poi stabilita la realizzazione di uno standard qualitativo rappresentato dalla infrastruttura su relativa al c. d. "Padiglione 3", per un totale di € 22.989.605, corrispondenti ad aree a standard per un totale di mq 91.056, che concorrono a formare i

mq reperiti a scomputo della domanda di standard.

Avverso la delibera n. 3061 del 16.12.2005, parte ricorrente propone motivi aggiunti depositati in data 27.2.2006 e motivi aggiunti integrativi, depositati in data 14.3.2006, in cui articola i seguenti motivi:

1) Illegittimità derivata ed illegittimità dell'atto presupposto, essendo la delibera illegittima per i medesimi vizi che colpiscono l'accordo di programma;

2) Incompetenza; violazione e falsa applicazione artt 12 e segg. L. R. 12/2005; violazione dell'art 42 D. Lvo 267/2000; violazione dell'art 22 L.136/1999 e dell'art 117 Cost., in quanto il PII doveva essere approvato dal Consiglio Comunale;

3) Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica; violazione delle direttive contenute nel documento di inquadramento delle politiche urbanistiche del Comune di Milano del 6.5.2000; eccesso di potere per contraddittorietà; difetto di istruttoria e di motivazione; in ogni caso motivazione irragionevole, apparente, generica e pretestuosa.

Sarebbe, infatti, mancata un'istruttoria sulle ragioni per cui ricorrere al programma integrato di intervento, nonché sulle singole scelte urbanistiche adottate in concreto.

Con motivi aggiunti integrativi, notificati in data 2.3.2006 e depositati in data 14.3.2006, sono state proposte le seguenti ulteriori censure:

Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, rispetto alla disciplina degli standard;

Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione art 90 L.R. 12/2005: l'Amministrazione non ha motivato circa l'interesse e l'opportunità di ricorrere alla monetizzazione;

Violazione art 1.2.4 NTA della variante all'accordo di programma; violazione degli obiettivi del PRG e del Documento di Inquadramento; eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione: il calcolo del valore dello standard

qualitativo sarebbe errato;

Illegittimità del giudizio di compatibilità ambientale per violazione della Direttiva CEE 85/337 del 27.6.2005; violazione del DPR 12.4.1996 e della L.R. 20/99; carenza di istruttoria, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e illogicità: il giudizio contenuto nel decreto di compatibilità ambientale n. 19250 del 15 dicembre 2005 sarebbe illogico e contraddittorio, essendo stato emesso nonostante palesi e gravi carenze dello studio di impatto ambientale.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimete, la Fondazione Fiera e Citylife, sollevando una serie di eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.

Nel corso dell'ampio e complesso procedimento in corso, l'Amministrazione ha avvertito la necessità di apportare delle modifiche al progetto, per "nuovi fattori di interesse pubblico", così rappresentati:

-l'approvazione con prescrizioni da parte del CIPE del progetto

preliminare della Linea Metropolitana M 5, il cui progetto, già oggetto di un finanziamento, prevede la realizzazione di una stazione in corrispondenza delle aree incluse nel perimetro del PII;

-la constatazione che una parte significativa di dette aree sarebbe interessata nel sottosuolo dal tracciato della nuova linea metropolitana;

-la necessità della redistribuzione delle funzioni, in particolare quella commerciale, in vista del previsto prolungamento ad ovest della linea metropolitana M5;

-il previsto ampliamento del Parco sull'area di proprietà della Fondazione Fiera, denominata negli atti quale "Area di Cerniera";

-l'orientamento maturato in seno all'Amministrazione di realizzare un Museo di Arte Contemporanea e, quindi, la sostituzione del previsto Museo del Design con la diversa struttura museale, da localizzarsi sulla suddetta Area di Cerniera;

-l'apposizione da parte della Soprintendenza del vincolo sul Padiglione 3;

-l'assegnazione alla città di Milano dell'Esposizione

Internazionale 2015.

La Giunta Comunale ha adottato e approvato con deliberazioni rispettivamente n. 1388 del 3.6.2008 e n. 2452 del 9.10.2008 la variante al PII, in cui, dal punto di vista delle opere, si introduce la previsione sia di un tratto di metropolitana sia della c.d. “area di cerniera” sia dell’intervento di rifunzionalizzazione dell’impianto Vigorelli, nonché, infine, di alcune modifiche alla viabilità.

Nella delibera si sottolinea che la slp sviluppata dal programma rimane complessivamente pari a mq 288.879, ripartiti in mq 148.407 di residenza e mq 140.472 di altre funzioni; a fronte di una dotazione globale di aree o attrezzatura pubbliche generata dal PII, corrispondente a complessivi 311.499 mq il progetto reperisce una quantità complessiva di superfici per urbanizzazione secondaria/attrezzature pubbliche (standard) corrispondenti a mq 165.910.

Va poi sottolineato che la differenza di standard pari a mq

145.589 viene monetizzata, nel seguente modo:

- per mq 106.541 pari ad un importo complessivo di €

27.386.303,61 già determinato in sede di sottoscrizione della

Convenzione Attuativa del PII del 12 dicembre 2006;

- per mq 39.048 pari ad un importo complessivo... (la cifra non

viene indicata) determinato dal Comune di Milano in base ai

criteri e ai valori unitari di monetizzazione in vigore al momento

della stipulazione del presente Atto integrativo.

L'atto integrativo e modificativo della Convenzione stipulata in

data 12.12.2006, approvata quale allegato B alla delibera, nell'art

6 "assolvimento di obbligo di cessione delle aree per attrezzature

pubbliche o generale" recepisce il contenuto della delibera ,

precisando che il conferimento della quantità residuale di aree per

attrezzature pubbliche pari a mq 145.589, suscettibile di

incremento risulta equivalente ad un importo complessivo di

43.493,193,61 così costituito:

-per mq 106.541 pari ad un importo complessivo di €

27.386.303,61 già determinato in sede di sottoscrizione della

Convenzione Attuativa del PII del 12 dicembre 2006;

-per mq 39.048 pari ad un importo complessivo di €

16.106.890,00 determinato dal Comune di Milano in base ai

criteri e ai valori unitari di monetizzazione in vigore al momento

della stipulazione del presente Atto integrativo.

Le parti danno atto che l'importo complessivo verrà destinato ad

una Struttura Museale all'interno dell'Area di riqualificazione.

La variante al PII viene impugnata con motivi aggiunti notificati

il 4.12.2008 e depositati il 23.12.2008, nei quali, dopo una

premessa circa l'interesse ad agire dei ricorrenti, vengono

articolati i seguenti profili di illegittimità:

Violazione e falsa applicazione della L.R. 9/99; D.M. 1444/68;

eccesso di potere per sviamento, illogicità, difetto di istruttoria e di

motivazione, in quanto nella variante non sono state indicate le

ragioni della scelta della monetizzazione;

Violazione e falsa applicazione della L.R. 9/99, del DM

1444/1967; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di

motivazione, contraddittorietà della motivazione: la disciplina

dello standard, oltre a non rispettare i limiti posti dalla normativa, è priva di adeguata motivazione;

Violazione di legge: art 6 L.R. 9/99, artt. 46 e 90 L.R. 12/2005; violazione delle NTA della Variante; violazione degli obiettivi della pianificazione del Comune di Milano contenuti nel Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche; eccesso di potere per sviamento, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione: da un lato, viene contestato il valore assegnato alle aree, dall'altro si sostiene che la delibera risulterebbe viziata da incompetenza, non essendo stata approvata dal Consiglio.

Anche rispetto a questi motivi aggiunti si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimato, la Fondazione Fiera e Citylife, sollevando una serie di eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.

In vista dell'udienza di merito, le parti depositavano memorie a difesa della proprie posizioni.

Alla pubblica udienza del 21 Ottobre 2009, la causa è stata

trattenuta dal Collegio per la decisione.

In data 29.10.2009 veniva pubblicato il dispositivo della sentenza, ai sensi dell'art 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

DIRITTO

1) Come emerge da quanto è stato evidenziato sinora, al centro della controversia sono gli atti pianificatori interessanti la vasta area dello storico quartiere della Fiera di Milano, al quale verrà data una nuova conformazione in base ad un Accordo di Programma ed a un Programma Integrato di Intervento, presentato dal soggetto attuatore.

1.1 L'intervento è radicale, in quanto implica il rifacimento di un intero quartiere, la realizzazione di numerose strutture pubbliche e, quale elemento caratterizzante la zona, la introduzione di tre grandi grattacieli (pittorescamente denominati "il dritto, il curvo e lo storto") progettati da grandi interpreti dell'architettura mondiale, Isozaki, Zaha Hadid e Daniel Libeskind.

Un'operazione complessa, che nasce (come si è già detto) da un accordo di programma, si sviluppa attraverso una gara per scegliere il realizzatore (nel caso di specie Citylife) e giunge alla approvazione di un Programma Integrato di Intervento che ha per oggetto un quartiere "futuristico" che, se da un lato, non si sottrae a taglienti osservazioni critiche (nelle osservazioni al Programma alcuni cittadini hanno ritenuto che si tratterebbe di "tre grattacieli comperati al supermercato per disegni fantasiosi di architetti in cerca di originalità, in contrasto con l'estetica del quartiere"), dall'altro lato, risponde anche alla finalità di riqualificare una zona dismessa ed a rischio di degrado, nonché alle asserite necessità (si vedano le affermazioni negli atti della variante al PII) di offrire un servizio adeguato alle esigenze legate all'EXPO 2015.

La scelta di riqualificare l'area attraverso lo strumento del PII (Programma integrato di intervento), con il ricorso ad operatori del mercato immobiliare internazionale, è riconducibile alla funzione di politica urbanistica di ogni Comune, ma in questo

caso (con l'Accordo di Programma e il piano attuativo) il Comune di Milano si è posto un obiettivo più ambizioso.

Esso, infatti, non solo ha voluto riqualificare la zona, ma anche utilizzare l'intervento come uno strumento di politica economica, sia per lo stimolo all'espansione commerciale e del terziario, sia per l'introduzione di strutture pubbliche funzionali al nuovo evento internazionale.

A tal fine, l'Accordo di Programma, dopo aver dettato gli obiettivi e le finalità dell'operazione da realizzare, prevede il ricorso al Programma Integrato di Intervento per la concreta realizzazione, di uno strumento urbanistico di secondo livello rispetto al piano regolatore generale, disciplinato dalla L.R. 9/99 (oggi dagli artt. 87 e segg. della L.R. 12/2005), con la specifica finalità di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio e caratterizzato sia dalla presenza di una pluralità di funzioni, sia dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, in una

dimensione capace di incidere sulla riorganizzazione urbana e con il possibile concorso di risorse finanziarie pubbliche e private.

Negli atti in esame, all'interno sia dell'Accordo di Programma al PII, si possono distinguere tanto norme che dettano criteri generali, quanto norme specifiche per l'attuazione degli interventi.

La parte "generale" contiene scelte ampiamente discrezionali dell'Amministrazione, in ordine ai tempi e alle modalità di intervento sul proprio territorio circa la destinazione di singole aree e, quindi, in funzione delle concrete possibilità operative che essa soltanto è in grado di accertare.

Da ciò discende l'esclusione di un obbligo di un' apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano stesso, dal momento che è noto che le scelte in materia urbanistica sono sindacabili in sede giurisdizionale solo laddove emergano errori di fatto, abnormi illogicità o profili di eccesso di potere per palese travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità.

L'obbligo di motivazione di piano attuativo, quale il PII, è assolto

con riferimento alle esigenze di pubblico interesse, che non potrebbero essere altrimenti soddisfatte.

Infatti la peculiarità del PII rispetto ad altri strumenti di pianificazione sta proprio nell'ampiezza di funzioni e di contenuti, in quanto persegue “obiettivi di riqualificazione dei tessuti urbani, anche con riguardo all'aspetto ambientale, mediante un insieme coordinato di interventi e risorse, pubblici e privati, incidenti anche sulle opere di urbanizzazione e la dotazione degli standard” (Consiglio Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3889).

*La finalità primaria del PII è quella di “convogliare l'iniziativa pubblica e quella privata verso obiettivi di riqualificazione ambientale attraverso forme miste di finanziamento privato, regionale e statale, che trascendono i limiti della scelta urbanistica” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11 marzo 1998, n. 1000).
La presenza di risorse private, indispensabile per la realizzazione del Piano, si riflette in particolare sulla disciplina della potenzialità edificatoria ed incide conseguentemente sulla*

disciplina degli standard.

La necessità di conciliare l'interesse pubblico alla riqualificazione di vaste aree, con l'interesse alla giusta remunerazione da parte del privato, è riconosciuta dallo stesso legislatore regionale, laddove ammette una riduzione degli standard "interni", attraverso gli strumenti alternativi dello standard qualitativo e della monetizzazione.

E' parimenti principio pacifico che in atti di tale complessità la motivazione in ordine alle scelte può essere ricavata anche dagli allegati e dagli elaborati tecnici che li accompagnano, a condizione che in essi siano chiaramente illustrate le esigenze che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare la nuova disciplina.

2) I ricorrenti sono cittadini abitanti nella zona contigua all'area de qua, in vie ad essa limitrofe.

Più precisamente, come emerge dalle planimetrie prodotte in giudizio, le proprietà di alcuni dei ricorrenti sono collocate al confine con l'area interessata dall'intervento.

Gli stessi identificano il loro interesse al ricorso in danni temporanei e permanenti:

-i primi, collegati all'esecuzione dei lavori, sul piano del traffico, dell'inquinamento e dei disagi provocati dal protrarsi dei lavori dei cantieri;

-i secondi, derivanti dalla mancata creazione di standard adeguati rispetto ad un intervento che comporta un enorme peso insediativo.

Sotto questo secondo punto di vista i ricorrenti contestano la scelta dell'Amministrazione di non reperire tutti gli standard all'interno dell'area interessata, ma di fare ricorso alla monetizzazione, anziché prevedere degli standard qualitativi secondo il motto "meno cemento e più verde".

In tal modo il piano il piano avrebbe presentato connotati più apprezzabili ed avrebbe creato un ambiente più vivibile.

3) Preliminare ad ogni questione è l'esame delle eccezioni di irricevibilità per tardività dei ricorsi, in quanto relativa alla regolare costituzione del rapporto processuale.

L'eccezione è fondata rispetto al ricorso principale (proposto avverso il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 405 in data 19.1.2004, pubblicato sul BURL in data 2 febbraio 2004, di approvazione della variante all'Accordo di programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo) e ai motivi aggiunti depositati il 23.12.2008, aventi ad oggetto la delibera di G.C. n° 2425 del 9.10.2008, recante "approvazione della variante al programma integrato di intervento relativo al < < Quartiere storico Fiera di Milano > > .

Infatti in entrambi i casi non è stato rispettato il termine dimidiato, previsto per il deposito, ai sensi dell'art. 23 bis L.1034/71.

Prendendo come riferimento la data dell'ultima notifica, si osserva che il ricorso principale è stato notificato in data 7.4.2004 e depositato il 28.4.2004, mentre i motivi aggiunti avverso la variante al PII sono stati notificati il 4.12.2008 e poi depositati il successivo 28.12.2008.

Risulta evidente che in entrambi i casi non è stato rispettato il

*termine dimidiato dei 15 giorni , previsto per il deposito.
Infatti deve trovare applicazione la norma predisposta
all'accelerazione dello svolgimento dei ricorsi, in quanto gli atti
impugnati attengono ad un procedimento che nasce da un
Accordo di Programma, si sviluppa attraverso una Variante
all'Accordo (impugnata con il ricorso principale), un Programma
Integrato di Intervento (impugnato con motivi aggiunti depositati
il 27.2.2006 e integrativi in data 14.3.2006), e una variante al PII,
impugnata con i motivi aggiunti del 23.12.2008.*

*Poiché ai sensi dell'art 34 comma 6 del D. Lvo 267/2000
l'approvazione dell'accordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle
medesime opere, essa costituisce atto di inizio di un procedimento
espropriativo, incluso tra quelli tassativamente enumerati al
comma 1 dell'art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971.*

*Come già affermato da questa Sezione sul punto in esame (cfr.
sentenza n. 1316/2009), le norme acceleratorie nel processo*

amministrativo, pur essendo state ritenute compatibili con il principio di pienezza ed effettività del diritto di difesa, in quanto non introducono oneri irragionevoli, devono considerarsi di stretta interpretazione e non possono essere applicate al di fuori delle ipotesi individuate dal legislatore (ex plurimis Consiglio Stato , sez. IV, 02 ottobre 2008 , n. 4802 secondo cui “Le disposizioni acceleratorie contenute nell’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella misura in cui derogano incisivamente all’ordinario regime processuale, devono essere considerate di stretta interpretazione e non possono perciò essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi specificamente individuate dal legislatore”.

Viene infatti rimesso al discrezionale e non irragionevole giudizio del legislatore l’individuazione delle speciali esigenze, in ragione degli interessi pubblici coinvolti, che giustificano il contenimento dei tempi dell’azione giudiziaria.

L’art 23 bis, include tra le ipotesi di applicazione, nella lett. b), i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione,

affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere.

Nelle procedure espropriative il primo provvedimento è individuato nella dichiarazione di pubblica utilità, in qualunque forma e in qualsiasi atto venga apposta.

Il rito speciale è stato infatti ritenuto applicabile nelle controversie aventi ad oggetto dichiarazioni espresse di pubblica utilità, sia in materia di localizzazione di programmi costruttivi ex art. 51, l. n. 865 del 1971 (Cons. St., ad. plen. 20 dicembre 2002, n. 8; sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2936), sia in quelle controversie in materia di approvazione di progetto di opera pubblica con valenza di dichiarazione di pubblica utilità (Cons. Stato sez. V, 18 marzo 2002, n. 1562), sia in relazione a provvedimenti di autorizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti recanti, ex art. 27, d.lgs. n. 22 del 1997, dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, (Cons. Stato sez. V, 1 ottobre 2003, n.

5679; sez. V, 24 ottobre 2001, n. 5605; sez. V, 23 febbraio 2000, n. 959), e anche quando la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell'approvazione del progetto (Consiglio Stato, sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5530 Consiglio Stato sez. V 13 aprile 1999 n. 652).

Lo stesso vale nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia contenuta in provvedimenti di approvazione di strumenti urbanistici ovvero di piani di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche e simili (Consiglio Stato , sez. IV, 07 settembre 2006 , n. 5200, sez. V, 13 giugno 2008 , n. 2969):

L'applicazione dell'art. 23 bis l. Tar (il cui immediato antecedente normativo é costituito dall'art.19, d.l. n. 67 del 1997) discende dal fatto che la dichiarazione di p.u. va considerata come primo atto della procedura espropriativa a sua volta conclusivo di autonoma fase procedimentale”).

In base al consolidato orientamento, quindi, per l'applicazione del rito speciale rileva prioritariamente la presenza della

dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, in qualunque forma sia stata resa (espressa o implicita) e in qualsiasi atto sia posta, per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.

Nel caso di specie, come già sopra detto, l'accordo di programma costituisce ex lege dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche previste dall'accordo stesso e, quindi, coinvolge tutte le aree interessate dal PII, il quale, al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio, prevede la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, attraverso un insieme coordinato di interventi e risorse, pubblici e privati.

Per tale ragione a tutte le impugnazione degli atti anche di quelli attuativi dell'Accordo deve applicarsi il rito speciale.

Poiché il deposito del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti del 23.12.2008 è avvenuto oltre il termine dimidiato, entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati irricevibili.

3) Rimane, quindi, da esaminare il ricorso per motivi aggiunti

depositato il 27.2.2006, unitamente ai motivi aggiunti integrativi, depositati in data 14.3.2006, entrambi proposti avverso la delibera della Giunta Comunale di Milano n. 3061 del 16.12.2005, di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate e di approvazione finale del programma integrato di intervento.

La difesa di Citylice ha sollevato l'eccezione di tardività della notifica, in quanto i motivi aggiunti sarebbero stati notificati oltre il termine ridotto dei trenta giorni dalla pubblicazione.

L'eccezione è infondata.

Ritiene infatti il Collegio, pur conoscendo l'orientamento in senso contrario del Consiglio di Stato (da ultimo sez. V 7.4.2009 n. 2149), che il termine per proporre ricorso per motivi aggiunti non debba essere dimezzato, in applicazione alla previsione normativa che esclude espressamente il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso.

Infatti la proposizione dei motivi aggiunti ha la stessa ratio della proposizione del ricorso principale e non vi è alcuna ragione che

possa giustificare un diverso regime (Consiglio di Stato sez. VI n. 4480/2007).

E' stato altresì evidenziato che la deroga al principio acceleratorio dell'art 23 bis trova una giustificazione "nel favor per il simultaneus processus che permea l'attuale processo amministrativo, e nella sostanziale identità che, in un caso siffatto, si pone tra motivi aggiunti ed un possibile distinto ricorso principale, che rimane in facoltà della parte di proporre rispetto al nuovo provvedimento connesso a quello già impugnato" (Consiglio Stato , sez. VI, 29 novembre 2006 , n. 6990). Infatti l'integrità del termine è posto a tutela del diritto di difesa, che deve essere parimenti garantito nel caso in cui il giudizio venga instaurato tanto con un ricorso autonomo, quanto con motivi aggiunti.

Per tali ragioni l'eccezione di tardività della proposizione sia dei motivi aggiunti del il 27.2.2006 sia di quelli integrati del 14.3.2006, va respinta.

4) Vengono sollevate ulteriori censure, relative al difetto di legittimazione e di interesse, nonché alla mancata impugnazione degli atti sopravvenuti.

4.1 L'eccezione di difetto di legittimazione e di interesse è infondata.

Il Collegio osserva che le difese eccepiscono indifferentemente tanto il difetto di legittimazione quanto quello di interesse.

E' doveroso chiarire che nel giudizio impugnatorio la legittimazione spetta a colui che afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l'ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo: l'accertamento sulla legittimazione si risolve quindi nella identificazione della posizione qualificata e differenziata del soggetto rispetto alla norma che si assume lesiva di un interesse immediato e concreto (ex multis Cons. Stato IV 2.7.2002 n. 3606).

L'interesse al ricorso consiste invece in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa. L'interesse a

ricorrere, quindi, postula che l'atto impugnato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, sicché esso non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso, quando l'atto, ancorché avente natura provvedimentoale, sia privo di immediata ed autonoma lesività. Tale fenomeno ricorre, in particolare, quando un atto, per il suo carattere generale, non è in grado di ledere interessi singoli occorrendo successivi provvedimenti applicativi per l'individuazione dei soggetti incisi.

Nel caso di specie il Collegio ritiene che entrambi i requisiti siano sussistenti.

La legittimazione si correla alla qualità di abitante, allorché l'amministrazione approvi un piano o un intervento edilizio in una zona rispetto a cui si dimostri l'esistenza di uno stabile collegamento, cioè la c.d. vicinitas. Nel caso de quo tale requisito è stato dimostrato, in quanto, come si è detto, i ricorrenti abitano nelle vie adiacenti all'area della Fiera.

Gli stessi hanno prodotto una completa e esaustiva relazione, con

relative planimetrie, da cui si deduce la situazione dei luoghi e le conseguenze che possono derivare a seguito dell'intervento urbanistico - edilizio.

L'accertamento della sussistenza dell'interesse al ricorso implica invece la identificazione dell'utilitas effettiva, concreta, ricavabile dall'annullamento degli atti, cioè di un vantaggio anche successivo ed eventuale, sicchè l'annullamento risulti meramente strumentale rispetto alla ulteriore attività dell'Amministrazione, dalla quale il ricorrente potrebbe conseguire un risultato positivo (Cons. Stato V 15.11.2001 n. 5839). In materia urbanistica, il vantaggio non è generalmente immediato, ma appunto, successivo e potenziale, essendosi in presenza di una attività discrezionale: per effetto della rimozione dell'atto la rideterminazione dell'Amministrazione può essere più favorevole al ricorrente. L'interesse a ricorrere infatti presuppone la prospettazione di un vantaggio potenziale derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso.

L'interesse al ricorso va accertato con riferimento al bene della vita al quale si aspira, in relazione non solo al potere esercitato, ma a quello che avrebbe dovuto essere esercitato e quindi anche con riferimento all'eventuale obbligo dell'amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato.

Il bene della vita cui i ricorrenti aspirano è identificato nella migliore vivibilità, nel miglioramento della qualità della vita, che può conseguire nel vivere in un quartiere con più parcheggi, spazi verdi, un traffico regolare, meno rumore, più servizi.

Sul punto il Collegio richiama quanto già affermato da questa Sezione nella sentenza n. 4345/2009, nella controversia relativa ad un altro progetto di notevole rilevanza del Comune di Milano (il comparto Garibaldi-Repubblica). Anche in tale occasione, in un giudizio promosso da abitanti delle zone limitrofe è stato riconosciuto che "Il pregiudizio che può conseguire ad un intervento di pianificazione può consistere nella possibile diminuzione di valore del proprio immobile o nella peggiore qualità ambientale". [...] "Sicuramente nel rappresentare la

lesione vi è anche una valutazione soggettiva, legata alla sensibilità della persona, ma è indubbio che oggi, nel comune sentire, sia i parcheggi vicini alla propria abitazione, sia i giardini pubblici, sia le barriere naturali antirumore sono elementi che contribuiscono a migliorare la qualità della vita".

In quella occasione è stata ritenuta sufficiente per riconoscere sussistente l'interesse, la prova da parte dei ricorrenti di scarsi servizi e di un sistema viario poco funzionale, "pena la totale vanificazione della tutela avverso gli interventi di pianificazione".

L'utilitas che perseguono i ricorrenti nel caso in esame non è meramente soggettiva, dal momento che vivere in un quartiere funzionale, con servizi, parcheggi, traffico regolare, è una aspirazione oggettiva di ogni persona. Va da sé che l'eventuale annullamento degli atti impugnati imporrebbe una rideterminazione da parte dell'Amministrazione che potrebbe orientarsi ad introdurre variazioni progettuali migliorative in tal senso.

Un'ulteriore considerazione rafforza il convincimento del Collegio

sulla sussistenza dei requisiti della legittimazione e dell'interesse ad impugnare atti di pianificazione come quelli in esame: l'espressione contenuta nell'art. 10, l. 6 agosto 1967 n. 765, che ha novellato l'art. 31 l. 17 agosto 1942 n. 1150 "(...) chiunque può ... ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione(...)", è stata interpretata dalla prevalente e oramai unanime giurisprudenza nel senso che tale facoltà è data a chi si trova ad essere proprietario od a vivere nella medesima zona interessata dal titolo impugnato. Anche l'intervenuta abrogazione dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ad opera dell'art. 136 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non ha mutato in alcun modo la conclusione, "posto che la situazione di legittimazione ed interesse all'impugnazione di un titolo edilizio da parte dei soggetti già individuati è ormai assurta alla stregua di un principio generale dell'ordinamento" (T.A.R.

Liguria Genova, sez. I, 23 febbraio 2009 , n. 261).

Quindi un titolo edilizio può essere impugnato sul presupposto dello stabile collegamento del ricorrente con la zona in cui è prevista la realizzazione.

La giurisprudenza aggiunge poi che, accertata una situazione di stabile collegamento giuridico con l'area oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, non sussiste la necessità di verificare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione (ex plurimis Consiglio Stato , sez. IV, 12 maggio 2009 , n. 2908).

Negare allora ad un residente la possibilità di impugnare gli atti di un piano attuativo, che, oltre a prevedere interventi edilizi, contiene anche una più ampia disciplina del territorio, significherebbe accordare una maggior tutela per interventi minori (id est quelli edilizi) rispetto a quelli che investono ampi spazi, riqualificano quartieri, con conseguenze che si estendono oltre il perimetro oggetto del piano.

Questo non implica l'introduzione di un'azione popolare nell'ambito urbanistico, perché non si tratta di conentire il mero ripristino della legalità violata, ma soltanto di riconoscere ai residenti la possibilità di subire una lesione dall'attività di pianificazione con il relativo vantaggio, seppur mediato, nel caso di annullamento degli atti.

Poiché la legittimazione ad impugnare i titoli edilizi, da parte dei singoli proprietari degli immobili circostanti, discende dal semplice fatto del loro stabile collegamento con la nuova costruzione e dal relativo pregiudizio, si deve concludere per coerenza e nell'ottica del rispetto del diritto di difesa, che a maggior ragione sussiste l'interesse ad impugnare gli atti pianificatori di una vasta zona, a chiunque vanti il medesimo stabile collegamento con detta zona e risenta un relativo pregiudizio.

In quest'ultimo caso vengono in rilievo interessi non solo di carattere edilizio, ma anche ogni altro interesse attinente alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, alla circolazione

veicolare, al rispetto degli standard urbanistici, al corretto insediamento di attività commerciali e simili.

Sempre nell'ottica di una non lesione del diritto di difesa, si colloca il recente orientamento del Consiglio di Stato nel settore delle grandi strutture di vendita, dove è stato introdotto un "ampliamento" della legittimazione. Affermano i Giudici di Palazzo Spada che avverso gli atti di apertura di un centro commerciale di notevoli dimensioni, va riconosciuta la legittimazione non solo ai commercianti siti nell'area nella quale la nuova struttura commerciale è stata autorizzata a collocarsi, ma anche agli esercenti dei Comuni vicini. In considerazione dell'impatto economico prodotto da centri di tale natura, delle sue implicazioni urbanistiche e delle conseguenze sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera, "il bacino di utenza da prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento del pregiudizio che radica l'interesse al ricorso

giurisdizionale, può estendersi per un raggio di decine di chilometri, che necessariamente travalica gli ambiti tracciati ai fini della programmazione degli insediamenti commerciali
“ (Consiglio Stato , sez. V, 20 febbraio 2009 , n. 1032).

Se si parte dal principio di riconoscere una posizione legittimante all'impugnazione in base ad interessi esclusivamente economici, ampliando territorialmente la cerchia dei soggetti legittimati all'azione, ne consegue necessariamente che la medesima posizione debba essere riconosciuta a chi vuole tutelare un interesse, come la qualità della vita.

Per tale ragione, l'eccezione in esame va respinta, con una breve precisazione rispetto a quanto prospettato nella discussione alla pubblica udienza dalla difesa della società Citylife, secondo cui la legittimazione per ragioni ambientali potrebbe essere riconosciuta solo alle associazioni ambientali (deputate a ciò in base ad una precisa scelta legislativa).

L'eccezione è inconferente, in quanto i ricorrenti non si sono limitati a far valere un interesse ambientale, ma contestano la

violazione di norme in ambito urbanistico, il cui rispetto avrebbe potuto portare ad un progetto differente, migliorativo sotto una pluralità di aspetti, tra cui anche quello ambientale.

Le eccezioni di difetto di legittimazione e interesse vanno, pertanto, respinte.

4.2 La difesa di Fondazione Fiera ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi per la mancata impugnazione dei titoli edilizi a tutt'oggi rilasciati.

Ad avviso del Collegio non era necessaria l'impugnazione dei titoli edilizi rilasciati per la realizzazione dei singoli interventi, dal momento che nessuna delle censure dei motivi aggiunti in esame attiene ad aspetti edilizi dei singoli interventi.

L'eccezione va quindi respinta.

Si può prescindere dall'esame delle ulteriori eccezioni sollevate rispetto a singoli motivi, in quanto il ricorso per motivi aggiunti in esame e i motivi aggiunti integrativi sono infondati.

5) Ora si può passare all'esame delle singole censure contenute nei motivi aggiunti.

5.1 La prima censura, in cui si fa valere l'illegittimità derivata dall'atto presupposto, impugnato con il ricorso principale, cioè la variante, è inammissibile, in quanto il ricorso principale è stato dichiarato irricevibile.

5.2 Nel secondo motivo si lamenta l'incompetenza della Giunta Comunale ad approvare il Programma Integrato di Intervento, dal momento che parte ricorrente sostiene che il PII presenta una "rilevanza urbanistica particolarmente intensa" e quindi dovrebbe essere approvato, ai sensi dell'art 42 D. Lvo 267/2000, dal Consiglio Comunale, in quanto piano territoriale e urbanistico.

Tale conclusione sarebbe confermata anche dalla disciplina regionale.

In base agli artt. 13,14 e 92 della L.R. 12/2005 l'approvazione del PII spetta alla Giunta solo nel caso di Programmi conformi alle previsioni degli atti del PGT. Poiché, nel caso di specie, il Comune non è ancora dotato di PGT dovrebbe trovare

applicazione la normativa precedente che radica la competenza in capo al Consiglio.

Il PII tra l'altro modificherebbe alcuni parametri previsti nel Documento di Inquadramento (ad esempio l'indice UT di 1,15 mq/mq).

In subordine viene sollevata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 14 e 92 L.R. 12/2005 per violazione dell'art 117 Cost. che attribuisce alla potestà esclusiva dello Stato la materia degli organi di Governo e delle funzioni fondamentali dei Comuni, sicchè l'attribuzione delle competenze operata dall'art 42 D. L.vo 267/00 non potrebbe essere derogata dalla legislazione regionale.

Il motivo non è fondato.

Va rilevato che la difesa comunale ha evidenziato che le previsioni urbanistiche contenute nei provvedimenti del Programma sono state approvate dall'organo consiliare sia in sede di ratifica dell'Accordo di programma (delibera n. 166 del 28.4.1994), sia con l'approvazione definitiva della variante

urbanistica con provvedimento n. 76 del 9.12.2003. La Giunta, nell'approvare il PII in esame, non ha modificato le scelte urbanistiche già compiute dal Consiglio Comunale.

La stessa difesa ha puntualmente dimostrato come il PII si sia limitato a definire la distribuzione sul territorio delle funzioni stabilite dal PRG, rispettandone fedelmente le quantità e le tipologie.

Gli aspetti strettamente urbanistici e pianificatori sono stati assunti nella loro pienezza dall'organo consiliare.

In conclusione si tratta di un PII, perfettamente conforme al piano regolatore, PII che è stato correttamente adottato e deliberato dalla Giunta.

Infatti l'art 92 primo comma dispone che i PII siano approvati con la procedura di cui all'art 14, salvo quanto previsto dai commi 3 e 9 dello stesso articolo, mentre al comma VIII precisa che gli stessi sono approvati dal Consiglio Comunale solo se in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti.

L'art 14 stabiliva, prima della modifica introdotta dalla L.R.

12/2006, che i piani attuativi e le varianti, conformi alle previsioni del PGT, fossero adottati dalla Giunta; l'art 92 all'ottavo comma prevede la competenza del Consiglio solo nel caso di PII in variante.

In base al combinato disposto dell'art 92 e dell'art 14 della L.R. 12/2005, i PII e loro varianti, se conformi agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, rientrano nella competenza della Giunta, anche se non sia stato ancora adottato il PGT.

Questa conclusione, non condivisa dai ricorrenti, i quali invece ritengono che la competenza della Giunta presupponga l'approvazione del PGT, è sorretta anche dalla interpretazione strettamente letterale dell'art 92 comma VIII, secondo cui "il Consiglio Comunale è competente ad approvare il PII in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati". Quindi, anche nella attuale fase transitoria, cioè prima della approvazione del PGT, il Consiglio Comunale è chiamato alla

approvazione solo nel caso di contrasto con lo strumento urbanistico vigente, ancorchè questo sia il PRG, in quanto la disposizione parla genericamente di “strumenti urbanistici vigenti”.

La lettura coordinata dell'art 92 con l'art 24 della L.R. 12/2005 induce a confermare la competenza della Giunta nel caso in esame.

L'art 25 L.R. 12/2005 dispone infatti che anche in assenza del PGT la presentazione dei PII è subordinata alla approvazione di un documento di inquadramento redatto a scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione amministrativa.

La delibera della Giunta impugnata richiama nelle premesse il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali del 5.6.2000, e la successiva integrazione disposta dal C. C. in data 16.5.2005, con delibera n. 26.

In presenza quindi di detto documento di inquadramento la Giunta era competente alla approvazione del PII in esame, che, come si è detto, non costituisce variante al PRG, neppure rispetto all'indice di zona di 1,15 mq, che è previsto nella misura di 0,65

mq nel suddetto Documento, solo per i PII in variante allo strumento urbanistico e ubicati solo in zona B.

A fronte di questa ricostruzione normativa deve essere respinto il motivo di ricorso e va ritenuta non rilevante la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art 117 Costituzione degli artt. 14 e 92 della L.R. 12/2205.

L'espressione di cui all'art 42 D. lvo 267/2000 "piani territoriali e urbanistici" non é comprensiva dei PII, per cui le disposizioni regionali che demandano alla Giunta la competenza della loro approvazione, non violano i principi in materia di riparto di competenze tra Consiglio e Giunta Comunale.

5.3 Con il terzo motivo viene rilevata la violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica, ed in particolare di quelli contenuti nel Documento di inquadramento urbanistico comunale. L'Amministrazione non avrebbe motivato il ricorso ad uno strumento flessibile, quale il Programma integrato di intervento ed avrebbe omesso ogni tipo di attività istruttoria sulle possibili soluzioni alternative. Viene in particolare contestata la

mancata indicazione delle ragioni di interesse pubblico che rendono opportuno l'utilizzo integrale della densità territoriale massima prevista nella Variante, maggiore rispetto a quello previsto dal Documento di inquadramento.

Il difetto di istruttoria emergerebbe anche nella fase della valutazione del progetto (la distribuzione dei corpi di fabbrica, la conformazione plani volumetrica, le altezze e le distanze):

l'Amministrazione ha omesso di esaminare compiutamente le altre proposte e soluzioni urbanistiche, avanzate attraverso le osservazioni, meritevoli di essere prese in considerazione, manifestando la totale chiusura verso scelte pianificatorie più appropriate: pur riconoscendo la discrezionalità, i ricorrenti rilevano comunque l'assenza di un'istruttoria di tipo comparativo con le altre proposte, esternando le ragioni della scelta stessa.

Il motivo non è fondato.

L'Amministrazione ha applicato gli indici previsti nell'Accordo di programma e nella Variante, e, quanto agli standard, ha agito

nell'ambito delle facoltà riconosciute dalla disciplina di settore (art 90 L.R. 12/2005), come si vedrà nell'esame dei motivi integrativi.

Quanto alla scelta dello strumento del PII, si rinvia a quanto già dedotto al punto 1.1. sia per quanto attiene alla piena discrezionalità dell'Amministrazione nelle scelte degli strumenti pianificatori, sia per le motivazioni del presente Programma.

La motivazione, va ribadito, si deduce dalla complessità dell'operazione, tesa a riqualificare un intero quartiere, anche attraverso i finanziamenti privati.

Secondo il Collegio il PII non ha neppure disatteso i principi del Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche del 1999, né nella parte dei principi generali, né nella parte relativa ai Programmi integrati di intervento.

Si deve ricordare che il Documento di Inquadramento è un atto generale, contenente una pluralità di principi e di obiettivi della funzione di pianificazione, tra cui sicuramente l'aumento della dotazione di servizi e del verde, obiettivi che non possono ritenersi

violati con la scelta di monetizzare gli standard.

Il Documento non ha carattere normativo, ma di indirizzo, come espressamente detto rispetto ai programmi integrati di intervento al punto 221.

Nell'ambito degli indirizzi specifici per i PII, viene precisato che il Programma deve assicurare il reperimento, preferibilmente all'interno dell'area di intervento, della quantità di aree per standard (punto 228), disciplinando poi le forme alternative di assolvimento degli obblighi di dotazione degli standard.

Ciò comporta che la scelta di non introdurre tutti gli standard all'interno della zona, pur essendovene la possibilità materiale, non viola i principi sopra citati, che sono privi di precettività, in quanto meramente orientativi ed espressamente compatibili con soluzioni alternative.

Quindi una volta rispettata la dotazione minima, la scelta di monetizzare o dello standard qualitativo, si riconduce alla sfera della discrezionalità, non sindacabile in questa sede, salvo i profili di illogicità, non riscontrabili nel caso de quo.

L'esame puntuale delle osservazioni, valutate singolarmente e respinte in base ad una motivazione sempre esaustiva, rende inconferente il motivo anche nella parte in cui lamenta il difetto di istruttoria per la mancata valutazione delle alternative proposte.

Il motivo va quindi respinto.

6) Con motivi aggiunti integrativi vengono articolate ulteriori censure sempre avverso la delibera di approvazione del PII.

Detti motivi sono ammissibili, in quanto notificati nel termine dei 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato e depositati nel termine di 15 giorni.

Se ne può quindi esaminare il contenuto.

6.1 Le censure rubricate ai numeri IV) e V) possono essere esaminate congiuntamente.

In entrambe si lamenta l'illegittimità degli atti, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, nella parte in cui hanno previsto gli standard, all'interno del perimetro del PII, in misura

minima, nonché la scelta della monetizzazione.

I motivi sono infondati.

L'Amministrazione ha agito nell'ambito delle facoltà previste dalla normativa regionale in materia e, come già detto al punto 5.3., la giustificazione della disciplina prescelta degli standard trova una giustificazione nel complesso dell'intera operazione.

Infatti la variante prevede che "fermo restando il reperimento della quantità minima delle aree destinate a parco urbano e spazi aperti al pubblico, per gli altri standard si potrà provvedere mediante cessione in luogo o asservimento delle aree necessarie, o con la realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse generale, il cui valore sia almeno pari a quello delle aree che dovrebbero essere cedute o in alternativa alla monetizzazione".

Per comprendere la disciplina della monetizzazione nell'ambito dei Programmi integrati di intervento è necessario esaminare il quadro normativo antecedente alla L.R. 12/2005 e le successive modifiche introdotte con essa.

L'art 6 della L.R. 9/99, "Aree per infrastrutture pubbliche e di

uso pubblico” ha stabilito che i PII dovevano assicurare la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico nella misura prevista dalla vigente legislazione, mentre il rispetto della dotazione minima era verificato in base ai pesi insediativi e alla capacità teorica aggiuntiva, introdotti dal PII rispetto a quelli esistenti.

In luogo della cessione delle aree e in alternativa alla monetizzazione, il programma poteva prevedere l’impegno degli attuatori a realizzare infrastrutture e servizi di interesse generale, anche a gestione privata convenzionata, il cui valore fosse almeno pari a quello delle aree che avrebbero dovuto essere cedute cioè, il c.d. standard qualitativo.

Il sesto comma dello stesso articolo disciplinava la monetizzazione, stabilendo che “Nel caso in cui il programma integrato di intervento preveda la monetizzazione, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificabilità dei suoli), la convenzione di cui all’art. 10 dovrà

contenere l'impegno del comune ad impiegare tali somme per l'acquisizione di fabbricati o aree specificamente individuati destinati o da destinarsi alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici”.

La disciplina è stata trasfusa nell’art. 90 della L.R. 12/2005, con alcune modifiche: una volta stabilita la dotazione globale di aree o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, in base all'analisi dei carichi di utenza che le nuove funzioni inducono sull'insieme delle attrezzature esistenti nel territorio comunale, è prevista la loro monetizzazione sempre che venga dimostrato che “tale soluzione sia la più funzionale per l'interesse pubblico”.

La novità principale è rappresentata dall’assenza di ogni riferimento quantitativo alla dotazione di standard nella misura prevista dalla vigente legislazione. Quindi ogni PII deve garantire autonomamente una dotazione globale di aree o attrezzature pubbliche valutata in base all’analisi dei carichi di utenza che le nuove funzioni producono.

Una volta individuata la dotazione globale ritenuta sufficiente, può essere proposta la realizzazione di nuove attrezzature, la cessione di aree, anche esterne al perimetro del piano, ovvero la monetizzazione, qualora venga dimostrato che tale soluzione sia la più funzionale per l'interesse pubblico.

L'art 90 richiama l'art 46 della medesima legge, il cui comma 1 lett a), (riproducendo il primo comma lett. a) dell'art 12 L.R. 60/77) stabilisce che qualora l'acquisizione delle aree "non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai Programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipula i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree".

In base a tale disposizione, una volta individuata la dotazione globale delle aree o delle attrezzature pubbliche necessarie, indotte

dal nuovo insediamento, il Comune può reperirle all'interno, ovvero monetizzarle; in questo caso le somme sono destinate all'acquisizione di fabbricati o di aree individuate nel piano dei servizi e destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici.

Va sottolineato che l'Amministrazione Comunale ha adottato criteri generali per determinare le somme dovute nel caso in cui si percorra la strada della monetizzazione.

I valori della monetizzazione sono stati introdotti per la prima volta con delibera consiliare del 10.2.97 n. 9, modificati con delibera della G.C. n. 816 del 8.4.2003 e aggiornati annualmente con determina dirigenziale.

La Variante ha previsto di collocare il 50 % degli standard all'interno del Piano ed assolvere gli ulteriori obblighi con lo standard qualitativo e la monetizzazione, scelta non supportata a giudizio dei ricorrenti da una sufficiente motivazione.

Sul punto specifico, ad avviso del Collegio, le scelte sono adeguatamente motivate.

La motivazione si deduce da alcuni passaggi degli atti e in genere dalla complessità dell'intervento: il PII può e riesce ad assolvere la sua funzione di strumento di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio e ambientale, grazie al coinvolgimento di capitali privati, a fronte della sempre crescente difficoltà delle Amministrazioni locali di reperire le risorse per realizzare strutture pubbliche.

La realizzazione d'interventi di tale natura necessita di investitori immobiliari, la cui individuazione rappresenta una difficoltà soprattutto in questo frangente temporale di crisi economica degli enti locali, (come rilevato dalla G.C. nella delibera n. 884 del 15.4.2003 di approvazione delle linee generali di intervento).

Il reperimento, quindi, degli standard, in misura minima all'interno della zona, è conseguente alla necessità di trovare finanziamenti per riqualificare i quartieri e per realizzare le opere pubbliche, senza aggravare il costruttore al punto tale di farlo desistere dall'operazione, non essendo disposto ad affrontare

l'impegno di grandi interventi.

Nel caso de quo, la scelta dello standard qualitativo e della monetizzazione è stata dettata da una pluralità di esigenze: la necessità di ristrutturare il Padiglione 3, di reperire fondi per la Stazione dei Carabinieri, nonché di trovare operatori del settore disposti ad un investimento particolarmente impegnativo.

Quindi in presenza di una giustificazione che discende dalla complessità dell'operazione, nonché di una motivazione specifica, e cioè l'interesse pubblico alla ristrutturazione del Padiglione 3 e il finanziamento della Stazione dei Carabinieri, l'obbligo motivazionale si deve ritenere assolto sempre in considerazione dell'ampio potere discrezionale di cui gode l'amministrazione in materia di scelte pianificatorie.

6.2 E' venuto meno l'interesse rispetto alla censura articolata nel sesto motivo, relativa alla disciplina dello standard qualitativo, in quanto con la variante al PII del 2008 lo standard qualitativo è stato abbandonato.

6.3 L'ultimo motivo è articolato avverso il Decreto Regionale n.

19250 del 15 Dicembre 2005, di Compatibilità Ambientale, contenente il parere positivo formulato sulla base del SIA (Studio impatto ambientale) elaborato dalla Fondazione Fiera.

Questi i profili di illegittimità: la mancata indicazione delle alternative, come richiesto dalla Direttiva 85/337/CEE, la mancata valutazione degli aspetti paesaggistici, la carenza della valutazione della qualità dell'aria, dell'impatto acustico e della contaminazione dei suoli.

Va premesso che si può prescindere dall'esame dell'eccezione di carenza di interesse sollevata dalla difesa della società Citylife, in quanto il motivo è infondato nel merito.

La valutazione di compatibilità ambientale, da un lato, è il risultato di un approfondita analisi della situazione complessiva dei luoghi, dall'altro, indica una rappresentazione degli scenari alternativi ed, infine, esamina compiutamente tutti gli aspetti coinvolti.

In particolare l'individuazione degli scenari alternativi rispetto al parco, al percorso dell'acqua, alle destinazioni di zona e alle scelte

progettuali, è documentata attraverso le tavole presentate alla Regione in data 4.11.2005 (allegato 10 della memoria della Fondazione Fiera).

La VIA recepisce la SIA che ha affrontato tecnicamente tutti i profili ambientali interessati (l'aspetto paesaggistico, l'aria, il rumore e la qualità dei suoli)

Nella fase istruttoria sono stati coinvolti tutti gli enti esponenziali competenti e, dopo l'esame dei rispettivi pareri, la richiesta di chiarimenti e il loro esame, l'organo regionale ha concluso favorevolmente, seppur introducendo talune prescrizioni migliorative, prassi legittima, dal momento che "una valutazione condizionata di impatto costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall'indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento" (Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1049).

Prescrizioni migliorative che nel caso di specie sono già state recepite in sede di Variante di PII, dove nella Relazione tecnica si dà atto che le medesime sono state assolte.

In particolare per quanto attiene all'aspetto paesaggistico, la presenza di prescrizioni atte ad assicurare un miglior inserimento dell'opera nel contesto ambientale di riferimento, non appare indice di illegittimità, potendo essere frutto - al contrario - di un'istruttoria adeguata e di attenta valutazione delle modalità più idonee, per attenuare l'impatto paesaggistico dell'intervento previsto.

Nella SIA è poi presente un'indagine sulla qualità dell'aria, anche attraverso simulazioni sull'impatto del cantiere e dell'insediamento e viene introdotta come prescrizione l'obbligo di un monitoraggio delle concentrazioni locali inquinanti.

Ugualmente sotto il profilo acustico vengono previsti interventi di mitigazione sugli effetti del rumore.

Per la qualità dei suoli, la VIA prescrive uno studio geologico per determinare l'estensione delle sostanze inquinanti, rinviando ad

un piano di indagine concordato con ARPA.

Risulta quindi infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui la VIA doveva essere preceduta dalla bonifica dei luoghi, in quanto il procedimento di caratterizzazione e di bonifica dei suoli attiene ad altra fase, presupposto necessario per il rilascio di ogni titolo edilizio.

Per tali ragioni anche quest'ultimo motivo va respinto.

7) Conclusivamente il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti del 23.12.2008 vanno dichiarati irricevibili; vanno, invece, respinti sia il ricorso per motivi aggiunti del 27.2.2006, sia quello integrativo del 14.3.2006.

In considerazione della novità e della particolare complessità delle questioni sia giuridiche sia di fatto trattate, le spese di giudizio vanno compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti:

dichiara irricevibili il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti del 23.12.2008;

respinge il ricorso per motivi aggiunti del 27.2.2006 e quello integrativo del 14.3.2006.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Alberto Di Mario, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO